5 settembre 2017

LAVORI PUBBLICI

Codice appalti, concessionari obbligo di gara per l'80% del valore dei contratti
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 5/09/2017

Opere pubbliche, la programmazione punta sulle incompiute
www.edilportale.com del 5/09/2017

Appalti, sotto i 209mila euro obbligatorio il principio di rotazione
www.edilportale.com del 5/09/2017

INDUSTRIA

Italia 4.0 in coda nel ranking Ue
www.quotidiano.ilsole24ore.com del 5/09/2017

DICHIARAZIONI 2017

Redditi, dalla prestazione la bussola per il prelievo
Il Sole 24 Ore pag. 1 del 5/09/2017

ACCERTAMENTO

Società estinte, niente retroattività
www.quotidiano.ilsole24ore.com del 5/09/2017

SCUOLA/LAVORO

Da Enel un piano di apprendistato nell'area del sisma
www.scuola24.ilsole24ore.com del 5/09/2017

Quotidiano del Sole 24 Ore
Edilizia e Territorio

05 Set 2017

Codice appalti, concessionari obbligo di gara per l'80% del valore dei contratti

Pietro Verna

È immediatamente operante l' articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", in forza del quale i concessionari pubblici e privati devono affidare mediante procedura ad evidenza pubblica una quota pari all'80% dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 27 luglio 2017, n. 3703). Con l'enunciazione di questo principio i giudici di Palazzo Spada hanno "ribaltato" la pronuncia con la quale il TAR Veneto, declinando la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, aveva stabilito che la suindicata disposizione non sarebbe stata applicabile prima del termine di adeguamento (24 mesi) previsto dallo stesso articolo 177, non essendo, nella fattispecie, la società appaltante - la A4 Holding Spa - «obbligata allo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica, sia perché non può essere definita come organismo di diritto pubblico [...] sia per la mancanza di una norma che la obblighi allo svolgimento di tali procedure in quanto titolare di una concessione autostradale».

La cornice normativa

L'articolo 177, comma 1, del codice dei contratti pubblici (di seguito "Codice") stabilisce che i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula del project financing, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica, «sono obbligati ad affidare una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica». Il successivo comma 2 dispone che «le concessioni già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice». Mentre il comma 3 demanda all'Autorità nazionale anti corruzione (Anac) la verifica annuale del rispetto del predetto limite dell'80% secondo le modalità indicate dalla stessa Autorità in apposite linee guida, specificando che eventuali situazioni di squilibrio devono essere riequilibrate entro l'anno successivo, e che «nel caso di reiterate situazioni di squilibrio per due anni consecutivi il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento dell'importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica».

La pronuncia del Consiglio di Stato

Contrariamente a quanto stabilito dal Tar Veneto, secondo cui il citato termine di venti quattro mesi sarebbe un termine iniziale, il massimo organo di giustizia amministrativo ritiene che la formulazione della norma controversa («le concessioni già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice») porti alla incontrovertibile conclusione che l'obbligo di adottare procedure ad evidenza pubblica «è immediatamente operativo e il termine di ventiquattro mesi è soltanto un termine finale, entro

[...] il quale deve essere raggiunta l'aliquota minima dell'80% di contratti affidati mediante gara» e che, pertanto, mano a mano che i precedenti contratti vengono a scadenza, i nuovi contratti devono essere affidati mediante gara. Sicché se si escludesse l'immediata operatività di tale obbligo si creerebbe una disparità di trattamento tra nuovi e vecchi concessionari, in quanto i primi sarebbero assoggettati all'obbligo di gara sin dalla data di entrata in vigore del Codice, mentre gli altri concessionari sarebbero assoggettati al medesimo obbligo a partire dal 18 aprile 2018. Ciò senza considerare che sarebbe leso il principio della par condicio tra tutti gli operatori economici espressamente richiamato dalla legge delega 28 gennaio 2016, n. 11 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto".

I punti chiave in sintesi

Di qui il dictum dei magistrati di Palazzo Spada:

1) l'interpretazione che meglio rispecchia l'intenzione del legislatore è quella secondo la quale l'obbligo di indire le gare è immediato per tutti i nuovi affidamenti, senza alcuna distinzione tra vecchi e nuovi concessionari;

2) la "finestra" di ventiquattro mesi riservata ai vecchi concessionari «riguarda non l'obbligo di gara in quanto tale, ma il rispetto del tetto dell'80%». Il che implica che per questi ultimi la verifica dell'Anac sull'osservanza di tale obbligo avverrà ai sensi del comma 3 dell'articolo 177 del codice ossia a partire dal 19 aprile 2018 e sulla base delle (attese) linee guida.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Lavori Pubblici
Informazione tecnica on-line

LAVORI PUBBLICI

Opere pubbliche, la programmazione punta sulle incompiute

di Paola Mammarella

Codice Appalti, in arrivo il decreto attuativo del Mit. Il CdS dà il secondo via libera ma chiede più controlli

05/09/2017

05/09/2017 – Negli appalti di lavori, servizi e forniture la parola d'ordine sarà programmazione. Lo prevede il Codice Appalti (**D.lgs. 50/2016**) e lo mette nero su bianco la **bozza di decreto attuativo** del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) che ha ricevuto il secondo via libera dal Consiglio di Stato col **parere 1806/2017**.

Il CdS **si era già pronunciato lo scorso febbraio**, ma l'approvazione del Correttivo ha reso necessarie ulteriori valutazioni.

Appalti, sarà valorizzata la programmazione

Già nel primo parere, il CdS ha valutato positivamente l'attenzione alla fase di programmazione, che assume la stessa importanza della scelta del contraente. Senza una programmazione adeguata si è infatti capito che si va incontro a ritardi nella realizzazione delle opere o acquisto di servizi non rispondenti alle reali necessità delle Amministrazioni. In altre parole, una adeguata programmazione serve al risparmio di tempo e denaro pubblico. Sarà redatto il programma triennale dei lavori pubblici che riguarderà i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a **100mila euro.**

Priorità alle opere incompiute e ai controlli

La vera novità è che, prima della redazione dei programmi triennali dei lavori pubblici, le Amministrazioni dovranno effettuare la **ricognizione delle opere incompiute** e scegliere se completarle, ridimensionarle, venderle o demolirle. Sono anche previsti controlli ex-post per accertare che l'Amministrazione abbia centrato gli obiettivi di programmazione.

Le verifiche siano più stringenti

Il Consiglio di Stato ha ribadito che è necessario indicare il funzionamento dei controlli e la correlazione con eventuali sanzioni, che potrebbero anche non avere un impatto economico, ma solo sulla reputazione dell'Amministrazione. Secondo il CdS, bisogna inoltre valutare se il Codice Appalti e le modifiche introdotte con il Correttivo vanno nella giusta direzione, in modo da valutare eventuali modifiche normative.

© Riproduzione riservata

Lavori Pubblici
Informazione tecnica on-line

LAVORI PUBBLICI

Appalti, sotto i 209mila euro obbligatorio il principio di rotazione

di Paola Mammarella

CdS: l'affidamento del servizio all'impresa uscente va motivato ed è consentito solo se ci sono pochi operatori sul mercato

05/09/2017

05/09/2017 – Nell'affidamento di incarichi e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie (209mila euro) bisogna rispettare obbligatoriamente il principio di rotazione sancito dal Codice degli Appalti (D.lgs. 50/2016) e dalle Linee guida n.4 attuative del Codice. Dopo la scadenza del contratto, la Stazione Appaltante che indice la nuova gara di regola non può invitare l'operatore uscente. L'unica eccezione è consentita nel caso in cui sul mercato siano presente pochi operatori. Ad ogni modo, la scelta della Stazione Appaltante deve essere adeguatamente motivata e deve trovare riscontro nella realtà.

Appalti sotto soglia e principio di rotazione

È stato il **Consiglio di Stato**, con la sentenza 4125/2017, a ribadire l'obbligatorietà del principio di rotazione per le gare di lavori, servizi e forniture (in cui rientrano i servizi di progettazione). I giudici si sono pronunciati sul caso di una Stazione Appaltante che aveva bandito una gara per l'aggiudicazione del servizio di erogazione di bevande e snack, invitando alla procedura di selezione sette concorrenti. Solo tre avevano presentato l'offerta e alla fine la scelta della Stazione Appaltante era ricaduta sull'operatore uscente. Il

secondo classificato si era quindi opposto, lamentando la violazione del principio di rotazione e il Tar gli aveva dato ragione. Secondo l'aggiudicatario, invece, la scelta della Stazione Appaltante era corretta perché sul mercato c'erano pochi operatori con le qualifiche adeguate.

Codice Appalti e principio di rotazione

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar perché la decisione della Stazione Appaltante non era giustificata dalle condizioni del mercato, né tantomeno era stata adeguatamente motivata. In base all'articolo 36 del Codice Appalti, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie la Stazione Appaltante può optare per le procedure ordinarie o seguire la procedura negoziata. In questo caso, per i lavori di importo pari o superiore a 40mila euro e inferiore a 150mila euro dovrà consultare almeno dieci operatori. Per i servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, dovrà invitare almeno cinque operatori. Nel caso esaminato, la Stazione Appaltante aveva invitato sette operatori. Questo significa che la violazione del principio di rotazione non poteva essere giustificata con la scarsità di soggetti sul mercato. Il CdS ha quindi revocato gli esiti della gara procedendo allo scorrimento della graduatoria e all'affidamento del servizio al secondo classificato.

© Riproduzione riservata

IMPRESA E TERRITORI Il Sole 24 Ore 05 SETTEMBRE 2017

Industria. Posizione 18 nel grado di preparazione - Siamo invece secondi per attrattività fiscale degli investimenti nel digitale

Italia 4.0 in coda nel ranking Ue

Report I-Com: pesano il livello di connettività e il gap di competenze nell'Ict

ROMA

La manifattura italiana si difende ancora bene grazie ai primati dell'export e alle sue eccellenze consolidate, come la produzione di robot e macchine utensili, ma non sembra ancora pronta ad entrare negli aspetti più profondi della trasformazione dell'Industria 4.0. Un report del think tank Istituto per la competitività I-Com, che sarà presentato domani a Bruxelles presso la sede dell'Europarlamento, assegna all'Italia solo il 18esimo posto di una speciale classifica dei Paesi Ue relativa al grado di preparazione alla digitalizzazione del sistema industriale. Paghiamo soprattutto il basso livello di diffusione delle connessioni veloci e il gap di competenze nel settore Ict.

Le basi - sottolinea il rapporto dell'istituto presieduto da Stefano da Empoli - sono state poste, come dimostra il piano governativo che sta dando i suoi frutti grazie al sistema di agevolazioni fiscali, e ci sono anche segnali positivi sul livello di competitività internazionale, ad esempio per la tassazione favorevole sugli investimenti nel digitale. Ma nonostante questo il quadro di insieme richiede diversi aggiustamenti.

Il ranking

La classifica stilata da I-Com si basa su 13 variabili, alcune riferite nello specifico alla manifattura, altre più in generale al livello raggiunto nel Paese: diffusione di software Erp (pianificazione risorse di impresa), utilizzo di tecnologie e chip Rfid (ad esempio per tracciare le merci), acquisto di servizi «cloud», uso del software Crm (customer relationship management), integrazione dei processi di business tra produttore/fornitore/cliente (software Scm), analisi dei big data, copertura in banda ultralarga, copertura della telefonia 4G, percentuale di specialisti Ict sul totale degli occupati, percentuale di addetti all'analisi dei dati, imprese che fanno formazione per l'Ict, percentuale di laureati Stem (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica), imprese con una strategia di sicurezza Ict. Dalla composizione delle variabili emerge il nostro 18esimo posto, con un punteggio di 77,8 rispetto al top rappresentato dalla Finlandia con 100. Olanda, Germania, Danimarca, Austria sono gli altri Paesi di testa. Siamo al di sotto la media Ue a 28 Paesi (79) e alle nostre spalle ci sono solo Paesi dell'Est Europa, con l'eccezione della Francia penalizzata dalla scarsa copertura di connessioni veloci.

Il gap di competenze

Non siamo messi male nella diffusione di applicazioni tecnologiche, riconducibili in senso ampio all'internet of things, ma come detto dobbiamo recuperare nella banda ultralarga e soprattutto nelle competenze. Poco più del 15% delle imprese impiega specialisti Ict, contro quasi il 25% della Spagna e oltre il 20% di Regno Unito e Germania (ma siamo di poco davanti alla Francia). Un settore cruciale sarà quello dell'analisi dei dati. In Europa, nel 2016 il divario tra domanda e offerta di data analyst è stato pari a 420.000 posizioni lavorative e dovrebbe salire a 769.000 entro il 2020. In questo campo, nei prossimi tre anni, l'Italia avrà oltre il 10% di posizioni scoperte, dato superiore alla media Ue, e più del doppio di quello di Francia e Germania.

Al contrario, secondo il think tank europeo, facciamo meglio degli altri sulla cybersicurezza. Le imprese manifatturiere con una politica di sicurezza dell'Ict sono solo il 32% ma l'Italia, insieme a Svezia e Irlanda, mostra una maggiore consapevolezza, soprattutto nell'industria manifatturiera, dove il tasso di attenzione delle aziende è pari al 53%.

Robot e tassazione

L'integrazione di applicazioni digitali nei processi produttivi tradizionali è il cuore di Industria 4.0. Ma al tempo stesso, rileva il report, un altro indicatore dà il polso del dinamismo di un sistema manifatturiero: la diffusione dei robot. Nonostante un calo della produzione totale del 6,8% tra il 2011 e il 2016 - rileva I-Com - l'Italia continua ad essere la seconda potenza europea leader del settore manifatturiero dopo la Germania, settima nella classifica mondiale. Nella robotica sarà però l'Asia a giocare un ruolo dominante nei prossimi anni: entro il 2019 la quota di vendite italiana scenderà dal 2,6 al 2,1%, quella europea dal 19,7 al 16,6% mentre la Cina salirà dal 27 al 38,6%. All'Italia spetta difendere le sue eccellenze, e il piano Industria 4.0 va in questa direzione.

Nel contempo, le policy del nostro Paese potrebbero rivelarsi decisive per attrarre capitali nei

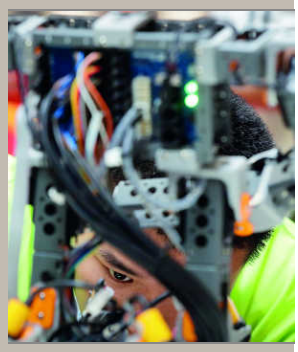

TREDICI INDICATORI Il 15% delle imprese impiega specialisti nel campo Ict Ben posizionati invece su cybersicurezza e «internet of things»

business digitali. Siamo secondi infatti in un'altra graduatoria: il «Digital Tax Index» che compara il peso fiscale per investimenti tradizionali con quello per investimenti nel campo digitale. Con un «tax rate» negativo dell'8,8% - grazie agli incentivi per la ricerca e alla detassazione del «patent box» - siamo il secondo Paese più attrattivo d'Europa, davanti all'Ungheria e dietro l'Irlanda.

Dalla lettura complessiva di tutti questi dati - secondo Stefano da Empoli - si ricava che «l'impegno del Governo e delle imprese verso le tecnologie è positivo, ma serve più attenzione su connettività, formazione e promozione di una visione comune europea».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Carmine Fotina

Il Sole 24 ORE

ADEMPIMENTI

Lavoro autonomo, la bussola per reddito e dichiarazioni

Gianfranco Ferranti ▸ pagina 18

FOCUS

Dichiarazioni 2017. La distinzione dall'impresa incide anche su contabilità e Irap

Redditi, dalla prestazione la bussola per il prelievo

Il lavoro autonomo richiede l'esercizio della professione in modo abituale

Gianfranco Ferranti

Vanno attentamente valutate le modalità di svolgimento della prestazione per comprendere se nella **dichiarazione dei redditi 2017** va indicato un reddito di **lavoro autonomo**, d'**impresa** o di **lavoro dipendente**. La convenienza fiscale ad inquadrare l'attività nell'una o nell'altra categoria reddituale può, infatti, dare frequentemente luogo a contestazioni, risultando diverse le modalità di tenuta della contabilità e di calcolo della base imponibile dell'Irap (per le prime due categorie) nonché di determinazione del reddito.

Il reddito di lavoro autonomo

L'articolo 53, comma 1, del Tuir stabilisce che sono redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'**esercizio abituale, ancorché non esclusiva, di arti e professioni**.

La circolare 7/1496/1977 ha precisato che «l'attività svolta in forma abituale deve intendersi un normale e costante indirizzo dell'attività del soggetto che viene attuato in modo continuativo: deve, cioè, trattarsi di un'attività che abbia il particolare carattere della professionalità». Abitualità e professionalità sono, pertanto, «due facce della stessa medaglia» e finiscono, in sostanza, per coincidere. Nella risoluzione 550326/1988 è stato ribadito che il **requisito della professionalità** sussiste in presenza di più atti coordinati e finalizzati allo scopo, posti in essere con regolarità, stabilità e sistematicità, anche in assenza dell'obbligo di iscrizione in un albo o elenco.

Nella nota del Mef 4594/2015 e nella risoluzione 88/E/2015 delle Entrate è stato affermato affermato che l'iscrizione al relativo albo costituisce indizio dell'abitualità dell'attività professionale (così anche la sentenza della Cassazione 2297/1987, riguardante l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici).

Il reddito d'impresa

Particolarmente delicato appare il confine con le attività «organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del Codice civile», che, in base all'articolo 55, comma 2, lettera a), del Tuir, danno luogo a redditi d'impresa. Si tratta delle attività artistiche e professionali nel cui svolgimento l'organizzazione in forma d'impresa assume un ruolo prevalente rispetto all'opera prestata dal contribuente. La Cassazione, nelle pronunce 1468/1988, 27211/2006, 22579/2012 e 13509/2013 (relative ai geometri che effettuano servizi topografici e aerofotogrammetrici), ha ritenuto che l'organizzazione e l'utilizzo di beni strumentali di ampie dimensioni abbia "snaturato" l'attività svolta dal contribuente, che risultava al servizio dell'organizzazione imprenditoriale, la quale poteva agire, nella maggioranza dei casi, in modo indipendente e al di fuori dal suo controllo tecnico.

La circolare 7/1977 ha chiarito che possono rientrare, tra le altre, nell'ambito del reddito d'impresa le **prestazioni didattiche, di cure estetiche e di laboratorio**. Nel caso, ad esempio, delle attività dei laboratori di analisi mediche è stato affermato, nella circolare 12/E/1983, che esse rientrano, di regola, tra quelle produttive di redditi di lavoro autonomo, trattandosi di una «prestazione che, estrinsecandosi in un giudizio di merito sull'analisi eseguita, costituisce un'attività professionale intellettuale autonoma», essendo richiesta anche l'iscrizione all'ordine dei medici con la relativa specializzazione. È stato, però, ritenuto possibile anche l'inquadramento nell'ambito del reddito d'impresa, qualora risulti sussistere «un'organizzazione di tipo imprenditoriale - secondo la nozione elaboratane dalla dottrina e dalla giurisprudenza - nel cui contesto viene a perdere ogni rilevanza e significato la figura del medico ai fini della

Il Sole 24 ORE

prestazione dell'attività richiesta dalla clientela e resa sulla base di un rapporto fiduciario fondato sull'*intuitus personae* ed assume, viceversa, esclusiva o preponderante importanza la struttura sanitaria oggettivamente considerata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caso per caso

Le indicazioni di prassi e giurisprudenza su come determinare la tipologia di reddito

ATTIVITÀ SANITARIE

- I compensi dei medici dipendenti Asl per le attività di consulenza medico-legale con finalità assicurative o amministrative (risoluzione 42/E/2007) e rese abitualmente nel giudizio civile concorrono al reddito di lavoro autonomo
- Se l'attività è occasionale si producono redditi diversi ovvero assimilati al lavoro dipendente se è svolta nel procedimento penale (risoluzione 88/E/2015)

ATTIVITÀ ARTISTICHE

Rientrano nell'ambito del reddito di lavoro autonomo i compensi percepiti dagli artisti lirici (risoluzione 8/883/1976) e dagli agenti teatrali per il collocamento dei complessi artistici, se la loro attività, valutata caso per caso in base agli elementi e alle circostanze di fatto, non risulta organizzata in forma di impresa (risoluzione 133/E/1976)

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

- Sono titolari di reddito di lavoro autonomo gli amministratori di una pluralità di condomini, che sono costituiti da un elevato numero di partecipanti
- L'amministrazione di un solo condominio o di più condomini costituiti da un numero limitato di partecipanti configura un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Cassazione, sentenze 6136/2009 e 6671/1996)

OPERE DELL'INGEGNO

- I compensi per le opere dell'ingegno dei giornalisti nei campi telecinefotografico e grafico rientrano nel reddito di lavoro autonomo (risoluzione 68/E/1996)
- Il fotografo produce reddito d'impresa se risulta prevalente l'organizzazione di vari fattori produttivi e la struttura dell'impresa «assume nei confronti della clientela una rilevante importanza» (risoluzione 129/E/1996)

LE ALTRE ATTIVITÀ

Rientrano all'interno dei redditi di lavoro autonomo i compensi che sono stati percepiti da:

- magistrati onorari che svolgono un'attività professionale in forma associata (risoluzione 363/E/2007);
- presidente e consiglieri del Cndcec esercenti attività professionale (risoluzione 66/E/2003);
- consulenti di infortunistica stradale (risoluzione 8/1249/1978);
- guide turistiche (risoluzione 10/148/1974)

NORME E TRIBUTI Il Sole 24 Ore 05 SETTEMBRE 2017

Accertamento. Per la Cassazione l'ex liquidatore non può presentare ricorso perché privo di capacità processuale

Società estinte, niente retroattività

Stop all'avviso per i soggetti cancellati prima del 13 dicembre 2014

È **illegittimo l'accertamento** emesso nei confronti di una società cancellata dal registro imprese: si tratta infatti di un soggetto inesistente e come tale non può essere destinatario di alcun provvedimento. La nuova norma, peraltro, ha valenza solo per le cancellazioni decorrenti dal 13 dicembre 2014. L'ex liquidatore non può comunque proporre ricorso avverso il provvedimento ricevuto poiché privo di capacità processuale. A confermare questo orientamento è l'ordinanza 20752/2017 della **Corte di cassazione** depositata ieri.

L'agenzia delle Entrate ha notificato un accertamento ad una società estinta ed al suo ex liquidatore. Il provvedimento veniva impugnato da parte di entrambi ed annullato dal giudice di merito. In particolare, la commissione regionale, pur respingendo l'eccezione di inammissibilità del ricorso, ha rilevato che l'ente proprio perché estinto non poteva essere destinatario di alcun atto, ma andava comunque riconosciuto il diritto di difesa.

L'agenzia delle Entrate ha presentato così ricorso in Cassazione lamentando che, secondo la nuova norma, l'estinzione aveva efficacia solo decorso un quinquennio. Inoltre, l'ufficio ha dedotto in ogni caso che il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile fin dal primo grado, atteso che proposto da soggetto ormai estinto e privo di capacità processuale.

La Suprema corte, confermando la decisione di appello, ha innanzitutto ricordato che la nuova norma sulle società estinte non è retroattiva e pertanto ha valenza solo ed esclusivamente per le cancellazioni presentate a decorrere dal 13 dicembre 2014 (Cassazione 6743/2015). I giudici di legittimità hanno così rilevato che effettivamente la Ctr avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio promosso dall'ex liquidatore della società cancellata, attesa la carenza di capacità processuale.

La decisione conferma l'orientamento ormai consolidato sul punto sull'inesistenza degli atti notificati al soggetto estinto.

La nuova norma, infatti, non ha alcun valore per il passato con la conseguenza che in vigenza delle vecchie regole, la società cancellata non può essere destinataria di alcun provvedimento. In passato, la Cassazione in merito al ruolo dell'ex liquidatore aveva già chiarito che il ricorso dallo stesso proposto avverso una cartella di pagamento è inammissibile ed il giudice è tenuto a rilevare d'ufficio la nullità dell'atto impositivo perché intestato a soggetto estinto (28187/2013).

Tuttavia, in tale occasione era stato anche precisato che la cartella di pagamento non poteva essere emessa e che quindi anche qualora non fosse stata impugnata dall'ex liquidatore non avrebbe prodotto alcuna conseguenza: nessuna esecuzione forzata, infatti, sarebbe stata possibile nei confronti di una società "inesistente".

La Cassazione osservava poi che, in ogni caso, non può essere negato il diritto di difesa al soggetto che riceve un atto dal quale, benché in astratto, potrebbe conseguirgli un pregiudizio. Per completezza, si segnala che la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che l'estinzione della società non fa venir meno la legittimazione attiva e passiva dei soci in giudizio, anche se la pretesa del fisco resta comunque vincolata a quanto eventualmente percepito nel riparto dell'attivo di liquidazione (sentenza 15035/2017).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Laura Ambrosi

Scuola24

05/09/2017

Da Enel un piano di apprendistato nell'area del sisma

di Claudio Tucci

Trenta studenti di due istituti tecnici abruzzesi, l'Alessandrini-Marino di Teramo e il Luigi di Savoia di Chieti, hanno firmato un contratto di apprendistato. E ancora: corsi di formazione ad hoc sulla banda larga. Enel prova a dare un contributo per spingere la ripresa economica nelle aree dell'Abruzzo colpite, lo scorso anno, da sisma e maltempo, puntando su occupazione e formazione.

I 30 studenti-apprendisti (selezionati su più di 70 candidati) sono ragazzi del quarto anno, dell'indirizzo di studi in Elettronica ed Elettrotecnica, ed entreranno in azienda con una settimana di formazione trasversale che prenderà avvio presso il centro di addestramento dell'Aquila di E-distribuzione. I giovani verranno subito inseriti nelle unità operative delle zone di L'Aquila/Teramo e Pescara/Chieti. Con l'inizio delle attività didattiche, saranno presenti "on the job" un giorno alla settimana e verranno formati su competenze specifiche; nel periodo estivo, accederanno nelle strutture operative di E- distribuzione full time per un periodo di training, "sul campo". Durante l'intero percorso teorico-pratico, i giovani apprendisti saranno affiancati da tutor aziendali e figure interne esperte (tra le quali, i responsabili delle unità operative e della sicurezza e ambiente locali). In totale, saranno erogate 30mila ore di formazione nei primi due anni, 6mila ore il terzo.

Nell'ambito, poi, dell'avvio del piano di posa della fibra ottica, a cura delle società di telecomunicazioni, E-distribuzione ha fatto partire un percorso formativo interno per "rafforzare" competenze tecniche emergenti: la prima fase è stata finalizzata alle "conoscenze di base", con particolare riferimento alle nuove modalità operative per l'esecuzione dei lavori, dei nuovi materiali introdotti e dell'impatto sulla rete elettrica. Nella zona del cratere Abruzzo/Marche sono stati formati 50 tecnici. La seconda fase è attualmente in corso: qui l'obiettivo è fornire competenze tecnico/operative di progettazione relative alle condizioni necessarie per la posa, da parte delle Tlc, della fibra ottica sulla rete elettrica oltre che illustrare le novità introdotte dal regolamento di accesso alla rete elettrica. Nella zona del cratere sono stati formati circa 15 tecnici/operai. Complessivamente, la formazione rivolta ai tecnici di E-distribuzione che operano nelle zone terremotate ammonterà a circa 10mila ore.

Spazio, infine, alla formazione mirata per riqualificare professionisti delle imprese di impiantistica e a corsi ad hoc per 150 giovani non occupati in Abruzzo su progettazione, giunzione, collaudo, esercizio e manutenzione di reti in fibra ottica. Uno sforzo in più per formare, in prospettiva, risorse utili alle aziende impegnate nell'installazione della fibra ottica, dando così ulteriore impulso alla diffusione della banda larga.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All Rights Reserved